

**LEGGE DI BILANCIO 2024**  
**(L. 213 DEL 30.12.2023)**

**MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE**

**FRINGE BENEFIT: INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ PER IL 2024**

**cc. 16, 17**

Limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il **limite complessivo di 1.000 euro** (anziché 258,23 euro), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 Tuir. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

**RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI**

**c. 18**

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività (art. 1, c. 182 L. 208/2015) è **ridotta al 5%**.

**RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI**

**cc. 52, 53**

Nuova proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) **posseduti alla data del 1.01.2024** per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà la **redazione e il giuramento di una perizia** di stima del valore dei predetti beni **al 1° gennaio 2024**, da parte di un professionista abilitato **entro la data del 30.06.2024**.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-*bis* dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle **imposte sostitutive sono pari al 16%**.

Le imposte sostitutive possono essere versate per l'intero ammontare entro il **30.06.2024**, oppure rateizzate fino a un massimo di **3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento entro il 30.06.2024 del totale dell'imposta sostitutiva dovuta, o, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima rata.

#### PLUSVALENZE DA CESSIONE FABBRICATI OGGETTO DI INTERVENTI CON SUPERBONUS

cc. 64-66

A decorrere dall'1.01.2024 **costituiscono redditi diversi** di cui all'art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, **che si siano conclusi da non più di 10 anni** all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Per la determinazione della plusvalenza, ai fini del calcolo dei costi inerenti, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, **da oltre 5 anni**, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni **si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26%** di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

Le disposizioni si applicano alle **cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024**.

#### VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS

cc. 86, 87

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, verifica, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 D.Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

#### INTERVENTI EDILIZI: AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI "PARLANTI"

c. 88

A decorrere dal **1.03.2024** le banche e le Poste Italiane Spa operano una **ritenuta dell'11%** (anziché dell'8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50%, bonus barriere architettoniche).

#### AUMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

c. 63

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la **cedolare secca** trovi applicazione con **l'aliquota del 26%** in caso di opzione **sui redditi derivanti da locazioni brevi**.

Si ricorda che si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La natura imprenditoriale della locazione – sempre presunta in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 immobili abitativi per ciascun periodo d'imposta - esclude la riconducibilità del contratto alla "locazione breve" nonché l'applicabilità della cedolare secca.

**L'aliquota è ridotta al 21%** per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a **una unità immobiliare** individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

#### REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

cc. 78-84

Viene prevista la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La facoltà di regolarizzare riguarda il periodo d'imposta **in corso al 30.09.2023**, e se ne possono avvalere gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, con esclusione delle imprese in contabilità semplificata.

L'adeguamento può essere effettuato mediante:

- **l'eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;**
- **l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse** (ottenendo quindi il riconoscimento di costi che altrimenti non avrebbero rilevanza fiscale).

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale

**In caso di eliminazione di valori**, l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) **dell'Iva**, determinata applicando **l'aliquota media riferibile all'anno 2023** all'ammontare che si ottiene **moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione** che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- b) di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%**, da applicare alla **differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato**.

**In caso di iscrizione di valori**, l'adeguamento comporta il pagamento di **un'imposta** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%**, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023**.

Le imposte dovute sono versate in **2 rate di pari importo**, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023;**
- la seconda entro il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo** (ovvero il 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

**L'adeguamento non rileva** a fini sanzionatori di alcun genere e non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, **non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.**

**L'imposta sostitutiva non è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.

#### NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE

c. 91

Dal 2024 l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) è stabilita **nella misura dell'1,06%** (anziché 0,76%).

Previsto un incremento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti (IVAFAE) **dal 2 per mille al 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024,** ma solo per i prodotti finanziari detenuti in Paesi "black list".

#### DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER CARICHI DI RUOLO SCADUTI

cc. 94 – 96

Per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione **per importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24** (art. 17 D.Lgs. 241/1997).

La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Dalla lettura della norma sembra permanere il divieto anche nel caso in cui il contribuente abbia in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1.07.2024.**

#### PRESENTAZIONE DI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI: ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

c. 94

I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi **nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail**, sono tenuti ad **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.

I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.**

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1.07.2024**.

#### COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DI CREDITI INPS E/O INAIL: INTRODUZIONE DI UN TERMINE INIZIALE cc. 97 – 98

Viene introdotto un termine iniziale per l'utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati può essere effettuata per i contributi INPS:

- **dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- **dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola **a decorrere dalla data di scadenza del versamento** relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- **dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps a decorrere dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.

per i premi ed accessori INAIL:

- a condizione che il **credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto**.

Con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione

#### SGRAVIO IVA TAX FREE SHOPPING c. 77

Viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping").

Le disposizioni si applicano alle **cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024**.

#### ESENZIONE IMU PER IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI c. 71

L'art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019, che detta l'esenzione da IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. c) Tuir), per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione e di culto, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, c. 2 L. 212/2000, nel senso che:

- gli immobili si intendono posseduti **anche nel caso in cui sono concessi in comodato** ad un altro Ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il **comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste** dall'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali;
- gli immobili si intendono utilizzati quando **sono strumentali alle destinazioni** di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, **anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse**, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

**PROROGA DELLE DELIBERE PER IL 2023 PER L'IMU O ALTRI TRIBUTI LOCALI E VERSAMENTO DELL'EVENTUALE MAGGIORE IMU DOVUTA** **cc. 72-74**

**Limitatamente all'anno 2023**, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale **entro il 30.11.2023** (invece dell'ordinario termine del 14.10.2023).

Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato **al 15.01.2024**.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, i regolamenti e le aliquote IMU sono efficaci per la determinazione dell'IMU dovuta per l'anno 2023. In questa ipotesi:

- l'eventuale **differenza positiva** tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al punto precedente, e quella versata, ai sensi dell'art. 1, c. 762 L. 160/2019, **entro il 18.12.2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024**.
- l'eventuale **differenza negativa** potrà essere chiesta a rimborso secondo le regole ordinarie.

**BONUS ASILI NIDO**

**c. 177**

Modificata la disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016.

L'importo annuo massimo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro era già stato innalzato a 1.500 euro. Viene ora previsto, con riferimento ai nati a decorrere **dal 1.01.2024**, per i nuclei familiari con un **valore dell'ISEE fino a 40.000 euro**, nei quali **sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro**. Pertanto, in tali casi la misura del buono per la frequenza di asili nido, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è pari a 3.600 euro (importo base 1.500 euro + incremento 2.100 euro).

**RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONE SABATINI**

**c. 256**

Viene stabilito l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2024 del limite di spesa destinata alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte delle micro, piccole e medie imprese.

**GARANZIA GREEN SACE**

**c. 269**

**Prorogata al 2024 l'operatività della garanzia SACE** per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzia green SACE), prevedendo che, per tale anno, la copertura finanziaria delle garanzie sia reperita attraverso l'impiego delle risorse residue disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal.

L'impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. è pari a 3 miliardi di euro. Le garanzie sono concesse in **misura non eccedente il 50%**, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

**CREDITO D'IMPOSTA PER AUTOTRASPORTATORI MERCI PER CONTO TERZI RELATIVO AL II TRIMESTRE 2022: ESTENSIONE A LUGLIO 2022** **cc. 296 - 297**

Il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi [art. 14, c. 1, lett. a), 3° periodo D.L. 144/2022] è esteso anche alla **spesa sostenuta nel mese di luglio 2022**.

La disposizione entra in vigore e acquista efficacia dalla data del 30.12.2023 (data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale).